(N. 335)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(MALVESTITI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel primo comma dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, venne stabilito che per sopperire alle spese necessarie all'applicazione del decreto stesso, gli industriali produttori di conserve alimentari, dovessero pagare un contributo annuo, il cui ammontare complessivo non doveva superare il massimo di lire 500.000.

La cifra fissata in detto provvedimento non è stata mai modificata, malgrado che il potere di acquisto della lira sia andato sempre più diminuendo, nel tempo ed in modo particolare dopo le vicende belliche e post belliche del periodo che va dal 1940 in poi.

D'altro lato l'istituto a cui è affidata la vigilanza per la esecuzione delle disposizioni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

contenute nel decreto-legge succitato ha sviluppato l'attività che gli compete in modo tale che si è reso assolutamente necessario elevare la cifra stessa in maniera tale da soddisfare alle sue maggiori esigenze.

Nella considerazione che l'aumento medio dei beni di consumo in relazione al loro prezzo sul mercato calcolato in lire viene valutato normalmente, secondo i calcoli statistici maggiormente conosciuti, a settanta volte rispetto all'indice del 1930, sembra conveniente che venga aumentato di cento volte il limite massimo stabilito dall'articolo 21 del regio decreto predetto che fa riferimento al 1923, anno in cui esso venne emanato.

Si è pertanto predisposto l'attuale disegno di legge con il quale viene elevato a cinquanta milioni il limite di lire 500.000 fissato nel primo comma dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito nell'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie alla applicazione del decreto predetto.